



Assessorat de l'Éducation,
de l'Université, de la Recherche
et des Politiques de la jeunesse

Assessorato all'Istruzione,
Università, Ricerca
e Politiche giovanili

TRASMISSIONE VIA PEC

Réf. n° - Prot. n.

Aoste / Aosta

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della Regione
LORO SEDI

Ai dirigenti delle scuole paritarie della Regione
LORO SEDI

e, p.c. Al dirigente della Struttura Personale scolastico
SEDE

Al dirigente della Struttura Politiche educative
SEDE

Ai presidenti delle Unités des Communes Valdôtaines
LORO SEDI

Ai sindaci dei Comuni della Regione
LORO SEDI

Al rettore del Convitto Regionale
"F. Chabod"
AOSTA

Ai dirigenti tecnici
AOSTA

Al Dipartimento politiche del lavoro e della
formazione
AOSTA

All'Ufficio Stampa della Regione
AOSTA

Alle organizzazioni sindacali
scolastiche della Regione
LORO SEDI

.....
Département surintendance des écoles
Dipartimento sovrintendenza agli studi

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado della Regione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per l'anno scolastico 2020/2021.

Ambito di applicazione

La presente circolare disciplina, per l'anno scolastico 2020/2021, le iscrizioni:

- alle sezioni delle scuole dell'infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;
- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalla Regione.

Si rammenta che l'organizzazione delle scuole di ogni ordine e grado nella nostra Regione è quella prevista dalle leggi regionali 1° agosto 2005, n. 18, e 3 agosto 2016, n. 18, cui i dirigenti scolastici faranno riferimento.

In ragione dell'attivazione, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, della sperimentazione relativa ai percorsi di IeFP, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2016, la presente circolare regola anche le modalità per l'iscrizione ai percorsi triennali realizzati nell'ambito della formazione professionale.

A livello regionale le domande di iscrizione devono essere presentate dal **10 gennaio 2020 al 7 febbraio 2020**.

L'offerta formativa regionale di istruzione e di istruzione e formazione professionale (IeFP) è contenuta nell'allegato n. 1.

Per tutte le classi iniziali della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, anche paritarie, le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente online, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 135. Si effettueranno online anche le iscrizioni al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalla Regione.

Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è cenno nel paragrafo 10 della presente circolare, si rinvia a una successiva nota ministeriale nella quale saranno fornite dettagliate istruzioni.

1. Iscrizioni online

Per ciò che concerne le iscrizioni online degli alunni per l'anno scolastico 2020/2021, si richiamano le disposizioni operative impartite con nota sovrintendentizia prot. n. 25532 in data 3 dicembre 2015, che di seguito si riassumono.

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all'interno di "RAV in chiaro" (link https://www.regione.vda.it/istruzione/SREV/RAV/default_i.aspx), il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un'autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l'individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi.

Si precisa che, ai fini delle iscrizioni, assume una rilevanza peculiare il "consiglio orientativo" espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell'obbligo d'istruzione. A tal fine, si rammenta che il "consiglio orientativo", definito dal Consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Le domande di iscrizione online possono essere presentate dalle ore 8.00 del 10 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 7 febbraio 2020, attraverso il servizio "Iscrizioni on line" reso disponibile sul sito www.regione.vda.it. Per l'accesso al servizio e le istruzioni per la compilazione delle domanda si rimanda all'informativa disponibile sul sito, nell'apposita sezione.

2. Adempimenti delle istituzioni scolastiche

Si richiama l'attenzione delle istituzioni scolastiche sulla fase di aggiornamento e successiva pubblicazione del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2019/2022 che, oltre ad essere un documento di progettualità scolastica, rappresenta uno strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia, soprattutto nella fase delle iscrizioni. Per offrire alle scuole tempi più distesi si comunica che il termine utile per l'eventuale aggiornamento del PTOF 2019/2022 viene a coincidere con la data di apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021.

Le istituzioni scolastiche di provenienza offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole destinatarie delle domande di iscrizione online offrono il medesimo servizio di supporto.

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.

Qualora risultino studenti non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per verificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso gli organismi di formazione, ovvero se intendano provvedere all'assolvimento dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nel Sistema Informativo Alunni (SIAL). Al riguardo, si rammenta l'importanza del costante e continuo aggiornamento del SIAL per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli studenti e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

2.1 Adempimenti vaccinali

Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2020, dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.

2.2 Raccolta dei dati personali

Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, si raccomanda alle istituzioni scolastiche la scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell'ambito delle predette operazioni.

Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono prevalentemente a soggetti minori di età.

In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell'ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per fornire ad alunni e studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell'offerta formativa e alle risorse disponibili.

I principi applicabili al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte dalle scuole attraverso l'integrazione e l'adeguamento del modulo di iscrizione, devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate anche collegate agli obiettivi inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell'iscrizione scolastica e se tale finalità possa essere validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola.

Le scuole forniscono l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (DE) 2016/679.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, ad esempio, la pubblicazione del testo dell'informativa sul sito web della scuola.

Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l'identificazione degli interessati, i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti, solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (DE) 2016/679).

3. Iscrizioni alla scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2020, il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano i tre anni di età dopo il 31 dicembre 2020 e, comunque, non oltre il termine del 31 gennaio 2021. Per questi ultimi l'ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di disponibilità di posti. Rientra nell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche la possibilità di consentire la frequenza fin dall'inizio dell'anno scolastico anche per le bambine e i bambini che compiono i tre anni a gennaio.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", per le scuole dell'infanzia la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. Pertanto, la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

4. Iscrizioni alla scuola primaria

Le disposizioni riguardanti le iscrizioni anticipate alla classe prima, contenute nella circolare ministeriale n. 22994 del 13 novembre 2019, trovano integrale applicazione.

Si invitano i dirigenti scolastici ad una particolare attenzione a quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 18/2005, in merito alla puntuale definizione dell'orario delle lezioni.

5. *Iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado*

Come noto, gli orari annuali definiti dall'articolo 4 della legge regionale n. 18/2005 non prevedono sostanziali cambiamenti rispetto alla precedente organizzazione di "tempo normale" e "tempo prolungato". Per quanto concerne i quadri orari settimanali e le modalità di costituzione delle cattedre, si richiama il decreto assessorile prot. n. 7964, in data 16 aprile 2018.

Rispetto alle iscrizioni relative agli scorsi anni scolastici, nell'ambito degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado da parte delle famiglie anche per gli alunni che hanno frequentato la classe quinta nella stessa istituzione: detti alunni devono ritenersi obbligati in tali istituzioni comprensive.

Tuttavia, le famiglie che volessero iscrivere i propri figli in un'istituzione diversa da quella in cui hanno frequentato la classe quinta presenteranno la domanda di iscrizione online, debitamente motivata, selezionando l'istituzione prescelta.

Anche se l'istituzione prescelta comprendesse la zona territoriale in cui gli alunni sono residenti, l'accoglimento degli stessi avverrà secondo le vigenti modalità e condizioni relative alle iscrizioni dei fuori zona.

6. *Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado e ai percorsi di IeFP*

L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole regionali, statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, del 19 gennaio 2012 e dell'agosto 2019 - quest'ultimo recepito dal Decreto Interministeriale MIUR-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in corso di formalizzazione - erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di secondo grado o ad uno dei percorsi del sistema di IeFP, che si realizzano presso le istituzioni scolastiche o presso i centri di formazione accreditati.

In considerazione della possibilità che non sia raggiunto il numero minimo di alunni iscritti per l'attivazione di una classe prima di un indirizzo/approfondimento, le famiglie devono indicare una seconda scelta per un altro indirizzo/approfondimento all'interno della stessa istituzione scolastica ovvero, in alternativa, per un diverso istituto dipendente dalla Regione.

Si evidenzia che le iscrizioni agli istituti paritari e ai percorsi gestiti da centri di formazione possono essere solo prime scelte.

Le istituzioni scolastiche e i centri di formazione accreditati, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione da parte di ogni studente e di prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, sono impegnati a sviluppare adeguate azioni di prevenzione e di sensibilizzazione e a segnalare tempestivamente alla Sovrintendenza agli studi eventuali criticità.

7. Percorsi di formazione professionale nel sistema di IeFP attivati presso i centri di formazione.

A partire dall'anno scolastico 2016/2017, i giovani in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione possono frequentare i percorsi triennali di qualifica professionale presso i centri di formazione accreditati della Regione, che, come indicato al punto 6, consentono anche l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'iscrizione a tali percorsi dovrà essere effettuata online e dovrà essere sempre una prima scelta; la seconda scelta dovrà riguardare esclusivamente un istituto dipendente dalla Regione.

La completa attivazione delle classi prime IeFP, presso gli istituti professionali regionali, sarà stabilita in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

8. Trasferimento di iscrizione

Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore. Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa e prima dell'inizio ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e alla scuola di destinazione. Si segnala che taluni allievi, ad esempio i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.

9. Istruzione parentale

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno.

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

Le domande di iscrizione all'esame di idoneità del primo ciclo dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

10. Percorsi di istruzione degli adulti

La Giunta regionale ha approvato in data 2 agosto 2019, con la deliberazione n. 1058, l'avvio della sperimentazione biennale per la riorganizzazione del sistema di educazione degli adulti.

Nel rispetto di quanto stabilito nell'Accordo per la costituzione della nuova rete territoriale sperimentale di servizio per l'istruzione degli adulti, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1058, del 2 agosto 2019, e modificato con provvedimento dirigenziale n. 6508, in data 5 novembre 2019, le domande di iscrizione per l'anno scolastico 2020/2021 devono essere presentate in formato cartaceo all'istituzione scolastica "Eugenia Martinet" di Aosta o alle istituzioni scolastiche presso le quali sono incardinati i percorsi di secondo livello di cui al DPR n. 263/2012. La

raccolta delle iscrizioni ai percorsi degli adulti saranno coordinate dal dirigente scolastico della scuola capofila della rete, l'Istituzione scolastica di istruzione tecnica "I. Manzetti" di Aosta.

I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono organizzati, ai sensi dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in:

- percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dall'Istituzione scolastica "Eugenia Martinet" di Aosta, finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n.139. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

- percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all' art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno;

- percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri di cui all'articolo 3 del predetto d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa.

Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell' ambito dell' ampliamento dell' offerta formativa, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. Con successiva nota saranno fornite dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti.

Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti viene fissato e comunicato dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attraverso una successiva nota.

L'attivazione delle classi prime sarà stabilita in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

11. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore al momento dell'iscrizione.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo, entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta specifica di attività alternative è esercitata, all'interno di ciascuna scuola, utilizzando il modulo di cui agli allegati n. 2A e n. 2B. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'inizio dell'anno scolastico, in attuazione della

programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali e trova concreta attuazione attraverso le seguenti possibili opzioni:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Per i percorsi di IeFP realizzati dai centri di formazione professionale vale quanto sopra indicato con riferimento alle istituzioni scolastiche. Per tali percorsi va compilato e consegnato in forma cartacea il modulo di cui agli allegati n. 2A e n. 2B.

12. Inclusione

12.1 Alunni/studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.

Sulla base di tale documentazione, sentito il referente dell'area inclusione in servizio presso l'Ufficio Supporto all'autonomia scolastica della Sovrintendenza agli studi, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e/o di operatori di sostegno, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L..

L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104 del 1992.

Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico 2020/2021, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

12.2 Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

12.3 Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.

Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana" e, in particolare, al punto 3 "Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi", in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.

Distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
Documento firmato digitalmente

Allegati: 3